

## **ART. 99** **(Bruciatura residui potatura)**

1. E' fatto divieto effettuare la bruciatura dei residui di potatura in tutto il territorio comunale.

2. E' fatta salva comunque, previa autorizzazione, la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli, sempre nei limiti e vincoli imposti da misure di controllo o divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria;

3. Il divieto non si applica qualora la bruciatura in loco sia determinata da documentate esigenze derivanti dalla lotta a infestanti o patologie della vegetazione e delle colture che lo richiedano.

## **ART. 100** **(Distanze per il collocamento di piantagioni e siepi lungo le strade)**

1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 26 e seguenti del DPR 16/12/92, nr. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" è fatto divieto impiantare piantagioni, alberi e relativi sostegni ad una distanza minima dal ciglio stradale inferiore a:

- a) 3 mt per alberi ad alto fusto (articolo 892, 1° n. 1 Codice Civile);
- b) 1,5 mt per gli alberi non ad alto fusto (articolo 892, 1° n. 2 Codice Civile).
- c) 0,5 mt. per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. (articolo 892, 3° comma Codice Civile)

2. L'Amministrazione potrà richiedere ai fini della sicurezza della circolazione stradale l'osservanza di distanze maggiori da quelle sopraindicate.

3. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 495/92 potranno essere mantenute a condizione che non provochino pericolo alla sicurezza della circolazione stradale. Non potranno in ogni caso essere ripiantati alberi a distanza inferiore a quella indicata dal presente articolo, salvo che non si tratti di sostituzioni di singoli alberi facenti parte di un filare situato lungo il confine.

4. E' inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine di strada di pubblico transito effettuare regolarmente il taglio dei rami che si propendono sulla strada e relative pertinenze nonché di quelli che impediscono la visibilità della segnaletica stradale. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla normativa di circolazione stradale, l'Amministrazione ha facoltà di procedere al taglio dei rami in caso di mancata rimozione da parte del proprietario.

Si ricorda comunque a tutti gli interessati che hanno intenzione di rinnovare i frutteti confinanti con strade comunali che prima di mettere a dimora le piante e relativi sostegni, dovranno comunicarlo all'Ufficio Tecnico del Comune per un sopralluogo preventivo.

## **ART. 101** **(Impianti a scopi agricoli)**

1. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e l'aspetto estetico ed il decoro del territorio, sono stabilite le seguenti prescrizioni e divieti sui fondi adibiti a scopi agricoli.

2. E' fatto obbligo, nell'installazione dei nuovi impianti e dei relativi elementi accessori a servizio delle piantagioni e altre coltivazioni osservare la distanza di metri 1,5 lineari dal ciglio stradale e relative pertinenze. A tal fine:

---

a) si considerano impianti ed elementi accessori, a titoli esemplificativo: i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti "a goccia", gli stacchi degli impianti irrigui, i tiranti da palo a palo, i tiranti da palo a terreno e simili;

b) si considera ciglio stradale quello collocato lungo la linea più esterna della carreggiata stradale e delle relative pertinenze (marciapiede, opere di sostegno e protezione della carreggiata a monte e a valle, canali a cielo aperto aventi la funzione di raccogliere l'acqua piovana proveniente dai fondi e/o dal fondo stradale)

## **ART. 102** **(Divieti di irrorazione)**

1. E' vietato l'impiego di INSETTICIDI, ACARICIDI e DISERBANTI durante la fioritura (dalla fase fenologica "bottoni rosa" alla completa caduta dei petali).

2. L'uso dei DISERBANTI in campagna deve essere ridotto al minimo, limitandolo ai casi di estrema necessità.

3. In caso di bisogno, i topicidi autorizzati vanno distribuiti nelle campagne evitando che possano essere ingeriti da altri animali mammiferi od uccelli.

4. E' fatto divieto di procedere ai trattamenti nelle giornate ventose e nelle ore troppo calde.

5. E' fatto obbligo adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele antiparassitarie lungo le strade. Il riempimento della botte deve essere tale che la miscela, specie in salita e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta. Gli atomizzatori con motore autonomo devono essere spenti durante la circolazione su strade.

6. E' fatto obbligo di porre la massima attenzione in modo che al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali. Nel caso di irrorazione nelle vicinanze di strade è fatto assoluto divieto di investire con il getto o la deriva di atomizzatori o lance, persone o veicoli che transitano, ed è fatto obbligo, in tal caso, di interrompere l'operazione.

7. Ferme restando le prescrizioni sopra esposte, i trattamenti in prossimità di ORTI, ABITAZIONI, PARCHI ed EDIFICI sono vietati dalle ore 10 alle ore 18; i trattamenti in prossimità di LUOGHI PUBBLICI, con particolare riferimento a PIAZZE, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI e simili sono vietati dalle ore 7,30 alle ore 18. Al di fuori di tali orari è consentito, adottando tutte le cautele, l'irrorazione mediante lancia preavvisando per tempo i soggetti che potrebbero essere interessati. L'Amministrazione può in ogni momento provvedere con ordinanza alla modifica di detti orari per esigenze di pubblico interesse.

8. I caricabotte servono solo per il riempimento dell'attrezzo con acqua, si vieta severamente la pulizia degli attrezzi e macchine usando il caricabotte. E' inoltre vietato svuotare o pulire le attrezzature agricole lungo le strade e piazze, in prossimità di tombini della fognatura e in vicinanza o nei corsi d'acqua. La miscela disponibile nella botte va interamente consumata, ripassando se necessario sulle piante finché esaurita. La pulizia degli attrezzi può essere fatta in aperta campagna, nei propri fondi.

9. Per motivi igienici, astenersi dal frequentare locali pubblici in genere, indossando il vestiario impiegato durante i trattamenti antiparassitari.

10. I contenitori (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) degli antiparassitari non devono assolutamente essere smaltiti assieme ai comuni rifiuti o abbandonati sul territorio. Detti contenitori, venuti a contatto con le sostanze pesticida, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente, presso le vasche di miscelazione.

11. L'USO DELL'ATOMIZZATORE E' PERMESSO AD UNA DISTANZA SUPERIORE AI 30 MT. DALLE ABITAZIONI.

---

### **ART.103** **(Coltivazione dei fondi prospicienti alla pubblica via)**

Qualora le operazioni di coltivazione dei fondi finitimi alle strade comunali e interpoderali provocassero la presenza temporanea sulla strada di residui di potatura, dirado manuale, sfalcio di erba, movimenti di terra, ecc. è fatto obbligo ai responsabili di procedere in giornata alla rimozione degli stessi e alla pulizia della strada.

### **ART. 104** **(Sorveglianza dei cani)**

1. E' fatto obbligo ai possessori di cani condurre gli stessi al guinzaglio nei luoghi pubblici, intendendosi come tali, a titolo d'esempio, i beni del demanio e del patrimonio indisponibile
2. E' fatto obbligo assicurare costante custodia e vigilanza dei cani nei luoghi di proprietà privata, affinché non invadano spazi pubblici.
2. E' fatto divieto introdurre cani nei parchi giochi

### **ART.105** **(Sanzioni)**

*Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4,4° del DPREg 1.2.2005, n. 3/L e articolo 10 della L. 689/81 si applicano, per le violazioni al presente regolamento, le sanzioni stabilite nei commi seguenti. Per la determinazione dell'entità della sanzione nell'ambito del limite minimo e massimo previsti dall'articolo 11 della stessa legge 689/81 e, pertanto, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.*

*Per le violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 99 (Bruciatura residui potatura), dall'articolo 104 (Sorveglianza dei cani) si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro.*

*Alle violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 100 (Distanze per il collocamento di piantagioni e siepi lungo le strade) consegue l'intimazione ad effettuare gli interventi di messa a norma della distanza delle piantagioni e siepi medesime entro un termine assegnato con il verbale di contravvenzione non inferiore a 15 giorni, salvi i casi di pericolo. Alla mancata effettuazione della rimozione delle piantagione e siepi consegue la sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 2000 euro. L'accertamento della violazione può essere reiterata anche più volte trascorsi mesi tre dal precedente accertamento; in caso di mancata rimozione la misura della sanzioni è stabilita da un minimo di 1000 ad un massimo di 4000 euro.*

*Alle violazioni alle disposizione previste dall'articolo 102 (Divieti di irrorazione) si applicano, salvo quanto previsto dal comma seguente, una sanzione da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro:*

*Se le violazioni alle disposizioni previste dall'articolo 102 sono commesse nelle vicinanze di un'abitazione la sanzione varia da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1000 euro; se le violazioni previste dall'articolo 102 sono commesse nelle vicinanze di piazze, scuole ed impianti sportivi la sanzione varia da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1500 euro; se le violazioni previste dall'articolo 102 sono commesse alla presenza di terze persone o animali domestici la sanzione varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3000 euro. La sanzione, in relazione alla gravità del fatto, potrà non essere applicata in occasione del primo accertamento e a*

---

*condizione che siano rimossi immediatamente eventuali effetti e che non vi sia recidiva ai sensi dell'articolo 8-bis della L. 689/81; il richiamo in questione dovrà essere verbalizzato a cura dell'agente che accerta l'infrazione e, se effettuato da soggetto appartenente ad ente diverso dall'amministrazione comunale, dovrà essere trasmessa una copia dello stesso al Comune di Livo ai fini dell'accertamento dell'eventuale reiterazione; nel caso in cui l'organo accertatore non disponga al momento della contestazione all'interessato dell'informazione in ordine all'eventuale reiterazione, esso predispona il verbale provvisorio di constatazione con riserva di verifica della reiterazione.*

*Le sanzioni amministrative riscosse sulla base delle disposizioni del presente articolo saranno devolute, in via preferenziale, per interventi in campo ambientale e/o per contributi da erogare in corrispondenza di miglioramenti del decoro, dell'ambiente e del territorio.*

---